



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

dott.ssa Paola Rava	Presidente
dott. Maria Donata Garambone	Giudice
dott. Enrico Chemollo	Giudice rel.

nel procedimento indicato in epigrafe, promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale

da

MAGGESE S.r.l. (C.F. e P.I. 14771621001), in persona del l.r.p.t., e per essa da **PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.a.** (C.F. e P.I. 08360630159) in persona del l.r.p.t., **qui rappresentata da PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.a.** (C.F. e P.I. 13048380151), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa dall'avv. Aldo BULGARELLI giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso

parte istante

nei confronti di

DUE CI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 02068280029), in persona del liquidatore Giampaolo CAMEROTTO, con sede legale in Biella, via Pietro Micca n.10

parte debitrice non costituitasi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 16/4/2025 la società istante, rappresentata dalle suddette mandatarie, ha riferito e documentato di essere creditrice nei confronti della società DUE CI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE, in quanto cessionaria del credito derivante dalla stipulazione di un contratto di mutuo fondiario, da parte della società debitrice con CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI, oggetto di cessione in blocco avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 4 e 7 della L. 130/1999 ed art. 58 T.U.B., oggetto di pubblicazione in G.U. Parte Seconda n. 84 del 21/7/2018 (doc. 4 ricorrente).

Ha sul punto altresì documentato di aver ottenuto dal Tribunale di Biella, nell'ambito del procedimento monitorio n. 911/2024 R.G., l'emissione in data 30/9/2024 del decreto ingiuntivo n. 386/2024, con il quale è stato ingiunto alla società debitrice il pagamento a MAGGESE S.r.l. della somma di € 101.245,91 oltre ad interessi come da domanda, nei limiti di legge, ed oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 2.242,00 oltre accessori e successive occorrenze (doc. 5 ricorrente).

Premesso infine che tale decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto *ex art.* 647 c.p.c. del 3/4/2025 (doc. 6 ricorrente), ha istato per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di DUE CI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.

Con decreto del 22/4/2025 è stata fissata udienza innanzi al Giudice relatore delegato per il giorno 4/6/2025, alla quale è comparso il solo creditore istante, pur a fronte del regolare perfezionamento della notificazione ad opera della Cancelleria del ricorso e del decreto stesso, a mezzo PEC del 23/4/2025 *ex art.* 40 co. 6 C.C.I.I. alla debitrice, di cui s'è dato atto all'udienza stessa, rimettendo la decisione al Collegio.

All'esito della camera di consiglio ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.

Sussiste in primo luogo pacificamente la competenza *ex art.* 27 co. 3 lett. c) C.C.I.I. di questo Tribunale, atteso che la parte debitrice ha la propria sede legale dichiarata nel R.I. in Biella, via Pietro Micca n. 10, non rilevandosi d'altronde elementi atti a superare la presunzione relativa di coincidenza di tale sede con altro luogo costituente il proprio centro degli interessi principale.

Sussiste inoltre la legittimazione attiva della parte ricorrente e delle sue mandatarie, quest'ultime in forza delle procure speciali conferite da MAGGESE S.r.l. a PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.a. e da questa a PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.a. (docc. 1 e 2 ricorrente), e la prima in quanto cessionaria del credito sopra indicato (doc. 4 ricorrente), rispetto al quale ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 386/2024 non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 3/4/2025 (docc. 5 - 6 ricorrente).

Va inoltre osservato che la società debitrice, costituita il 27/6/2002, risulta essere stata posta in liquidazione volontaria con atto del 10/4/2013, iscritto presso il R.I. in data 31/5/2013, a cui non è tuttavia conseguita la cancellazione dallo stesso R.I., sussistendo dunque la possibilità di procedere all'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 33 C.C.I.I.

Quanto ai presupposti soggettivi, la debitrice è società di capitali avente carattere commerciale, di cui all'art. 2195 c.c., avente quale oggetto sociale la costruzione di fabbricati ai fini della successiva vendita, oltre alla compravendita di fabbricati, l'esecuzione di opere per conto terzi, tra cui anche strade, ponti, installazione di impianti di ventilazione meccanica e di aspirapolvere, nonché di condizionamento e riscaldamento, mobili, articoli casalinghi e materiale elettrico (v. visura camerale in atti).

Inoltre la debitrice non ha ottemperato all'ordine di deposito dei propri bilanci relativi all'ultimo triennio, né di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente alla data del deposito del ricorso, conseguendone l'assenza della prova della sussistenza congiunta dei tre presupposti previsti dall'art. 2 lett. d) C.C.I.I. per essere considerata "impresa minore", richiamati dall'art. 121 C.C.I.I., *"il che si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali"* (cfr. *ex multis* Cass. 25188/2017).

Quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, ribadito che la società non ha provveduto al deposito dei propri bilanci di esercizio dopo quello al 31/12/2011, ragion per cui non è possibile avere contezza della consistenza del suo residuo patrimonio, esso può in ogni caso essere considerato sussistente sulla base dell'incapacità della debitrice di soddisfare il credito di cui è titolare la parte ricorrente, nonché dalla progressiva riduzione del patrimonio sociale ricavabile dall'esame degli ultimi tre bilanci di esercizio versati in atti (2009-2011), nonché ancora dalla mancata costituzione nel presente giudizio e nella mancata opposizione del decreto ingiuntivo, ma anche dalla pressoché totale insussistenza di debiti nei confronti dei creditori istituzionali, circostanza che porta ragionevolmente a presumere che la liquidazione volontaria deliberata nel 2013, pur iniziata e proseguita, non sia addivenuta a conclusione ed alla successiva cancellazione dal R.I. in ragione dell'incapacità di soddisfare le obbligazioni assunte, anche mediante liquidazione delle proprie attività.

Quanto all'art. 49 co. 5 C.C.I.I., il credito della società istante è evidentemente di per sé superiore ad € 30.000.

P.Q.M.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della DUE CI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 02068280029, REA- BI - 179359), con sede legale in Biella, via Pietro Micca n. 10, in persona del liquidatore Gianpaolo CAMEROTTO;

NOMINA

il dott. Enrico CHEMOLLO quale Giudice delegato per la procedura e il dott. Alberto BLOTTO (C.F. BLTLRT68P02A859J, iscrizione albo art. 356 C.C.I.I. n. 4579) quale Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c. C.C.I.I.*, risulta allo stato in grado, salvo peculiari situazioni di complessità, di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità *ex artt. 125 co. 3 e 358 C.C.I.I.*;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarne copia;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 122/2010, n. 122 e ss.mm.ii.;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti dei rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al liquidatore e legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

FISSA

udienza il **22/10/2025 ore 10:30** per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato;

ASSEGNA

termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione all'indirizzo di PEC del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori ed i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero ed al ricorrente ed iscritta per estratto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49 co.4 C.C.I.I.

Così deciso in Biella nella camera di consiglio del 5/6/2025

Il Giudice estensore
dott. Enrico Chemollo

La Presidente
dott.ssa Paola Rava